

Contributo ASviS al Disegno di legge n. 1272 (decreto-legge n. 153/2024 - Tutela ambientale)

Osservazioni all'**Articolo 1, comma 1, lett. a) e commi 2 e 3** (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali per progetti di impianti a fonti rinnovabili attuativi del PNIEC)

Si comprende dal punto di vista pratico e per dare celerità agli iter d'approvazione ambientale la razionalizzazione dei processi di "fast-track" per le priorità individuate e che saranno meglio definite nel Decreto interministeriale cui rinvia lo strumento legislativo. Si ravvisa comunque che queste misure possono comunque incidere rispetto a condizioni di parità di trattamento tra proponenti diversi e operatori economici, e che le stesse dovrebbero essere in principio rispettate. Per il dispiego più ampio possibile delle fonti rinnovabili e per il coinvolgimento del più ampio numero di operatori economici in condizioni di parità, al fine di raggiungere gli obiettivi europei e internazionali vanno poste comunque misure di supporto che riducano al minimo il rischio di disparità di trattamento assicurando adeguate risorse umane e organici preparati e competenti per il rispetto dei tempi procedurali ordinari. Si valuta necessario introdurre in sede di applicazione, misure di monitoraggio che evidenzino l'andamento del trattamento delle richieste su regimi temporali diversi, in esito al quale adottare misure correttive finalizzate a una più celere diffusione e più ampia partecipazione al mercato della transizione alle fonti rinnovabili, valutando anche gli impatti distributivi dei relativi benefici economici.

Osservazioni all'**Articolo 1, comma 1, lettere b)-g)** (Modifiche di carattere generale alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)

È apprezzabile in principio di voler semplificare e ridurre i tempi degli iter procedurali. Laddove è indicato che l'autorità competente non è più tenuta a verificare l'adeguatezza della documentazione ma deve limitarsi a verificare solamente la completezza della stessa, si esprimono perplessità nella distinzione tra "adeguatezza" e "completezza" ritenendo che in fase applicativa questa distinzione possa dare adito a interpretazioni essendo le due fattispecie non nettamente distinguibili nella valutazione della documentazione presentata.

La riduzione dei termini di esame delle richieste, è giustificabile solo se accompagnata da misure di ponderazione del fabbisogno degli organici delle amministrazioni valutandone i carichi di lavoro, considerando ove opportuno, il contributo dei sistemi digitali nell'accelerare le procedure di valutazione. Altrimenti la riduzione dei tempi d'istruttoria e i meccanismi di silenzio-assenso ove previsti, rappresentano a tutti gli effetti un rischio che può incidere con impatti conseguenti all'effettiva tutela del bene pubblico, sulla salute e l'incolumità della cittadinanza nei casi più gravi. Sull'efficacia temporale del provvedimento di screening comunque non inferiore a 5 anni come indicato nel secondo periodo del comma 10, andrebbero valutate eccezioni prevedendone la decadenza anticipata nel caso di condizioni locali di pericolosità determinate dal verificarsi di fenomeni climatici estremi con aggravio del rischio idrogeologico, per la tutela di persone e beni, non previste in fase di screening, espressa ad esempio nelle forme di un'Ordinanza sindacale o prefettizia.

Osservazioni all'**Articolo 1, commi 4 e 5** (Programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare)

Si ritiene opportuno che la misura sia rafforzata prevedendo che la stessa non sia facoltativa, ma azione d'obbligo affinché il ministero della difesa contribuisca alla transizione alle fonti energetiche rinnovabili valorizzando quanto più possibile le ampie potenzialità dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare con un programma esteso a ogni struttura e su tutto il territorio nazionale,

rispettando i livelli minimi di risultato fissati al 2030 e nella direzione della neutralità climatica entro il 2050

Osservazioni all'**Articolo 2** (Disposizioni urgenti per coniugare salvaguardia dell'ambiente e sicurezza degli approvvigionamenti)

Si esprime dissenso in principio laddove la norma consente in via generale che le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data del 18 ottobre 2024 (entrata in vigore del presente decreto) o da conferire in virtù di quanto sopra proseguono per la durata di vita utile del giacimento prevedendo condizioni di approvvigionamento a "lungo termine". Nel merito si valuta che le condizioni di accettabilità dello sfruttamento dei giacimenti devono essere compatibili con il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati a livello europeo e internazionale. Dal punto di vista dell'affidamento alle autorizzazioni rilasciate agli operatori economici, va ricordato che le attività economiche svolte devono comunque riflettere la cogenza degli artt. 9 e 41 della Costituzione (come modificati con la legge Costituzionale 1/2022), nonché i criteri di dovere di diligenza previsti dalla Direttiva (UE) 2024/1760 a cui le stesse imprese che operano sul territorio nazionale come indicato all'art. 22 della Direttiva cit. dovranno dotarsi di un *piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nonché l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica.*

Allo stesso modo si esprime perplessità in relazione alla riduzione da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, sia per una riduzione della tutela ambientale, sia perché autorizza attività economiche nella direzione opposta agli obiettivi di decarbonizzazione.

La misura del "gas release" quale meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti finali industriali a forte consumo di gas dovrebbe essere rivista, garantendone la transitorietà temporale anche attraverso meccanismi fiscali, dimostrando che la stessa misura non sia un disincentivo alla transizione energetica e non determini rinvii negli sforzi di decarbonizzazione dei comparti industriali fortemente dipendenti dal consumo di gas.

Osservazioni all'**Articolo 3** (Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

Si prende atto delle misure introdotte, osservando che l'urgenza della crisi idrica richiede interventi ad ampio spettro mettendo in pratica diverse delle misure indicate dal PNACC a livello dei territori che di settori produttivi specifici (in primis l'agricoltura), con le azioni di ripristino degli ecosistemi previsti dal nuovo regolamento europeo, oltre a un piano straordinario infrastrutturale per risolvere i problemi cronici di perdita di rete con priorità alle situazioni di maggiore rischio siccità

Articolo 4 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare) - nessun rilievo

Osservazioni all'**Articolo 5** (Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali)

Il comma 1-sexies stabilisce che l'adozione da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Genova, del Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova e che ne garantisca il miglior utilizzo sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano. Si ravvisa che lo scavalco di nome e

procedure atte a garantire una valutazione più ampia e adeguata per l'interesse pubblico non sia in questo caso giustificata

Articolo 6 (Misure urgenti in materia di bonifica) - nessun rilievo nel merito, deve essere garantita la disponibilità di risorse umane adeguate per l'efficacia dei procedimenti nel rispetto dei termini anche in relazione ai poteri sostitutivi dell'ISPRA sulle ARPA e delle Regioni sulle Province.

Articolo 7 (Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiera) - nessun rilievo

Articolo 8 (Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo) - nessun rilievo

Osservazioni all'**Articolo 9, commi 1-5** (Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)

Si prende atto delle misure previste che rientrano sempre in un quadro di provvisorietà e di emergenza nell'affrontare il tema del dissesto idrogeologico. È necessario che i piani adottati soddisfino specifiche finalità di adattamento ai cambiamenti climatici destinati a peggiorare i rischi da dissesto idrogeologico anche in futuro. Per una revisione organica della legislazione in materia si rinvia alle proposte per un approccio integrato formulate dall'ASviS nel policy brief n.7/24 https://asvis.it/public/asvis2/files/PolicyBrief/2024/PolicyBriefASviS_dissestoidrogeo.pdf

Osservazioni all'**Articolo 9, comma 6** (Revoca delle risorse del Fondo investimenti)

Si valuta che la giustificata revoca dei fondi affidati ai Commissari straordinari dovrebbe essere sostituita o accompagnata da nuove misure che garantiscano che gli interventi necessari alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico vengano comunque effettuati come indicato al successivo comma 9

Articolo 9, commi 7 - 10 - nessun rilievo

Articoli 10-12 - nessun rilievo